

ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento del 24/01/2022

L'anno 2022 il giorno 1 del mese di agosto in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Via del Consolato n°6, si è raggiunto il seguente accordo integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,

TRA

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco, con l'assistenza del Segretario Nazionale Enzo Capobianco,

E

FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini,

Premesso che

- In data 24/01/2022, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, con l'assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, con validità ed efficacia a far data dal 01/02/2022 - al 31/01/2026;
- Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore Moda industria, le Parti Sindacali in epigrafe al fine di incoraggiare l'occupazione e di inserire in organico risorse umane giovani, favorendo lo sviluppo di competenze e conoscenze dei dipendenti, sono addivenute ad una integrazione della regolamentazione del contratto di apprendistato, nello specifico in relazione all'**Apprendistato professionalizzante** (Art. 56).

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo modificativo, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all'esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL MODA – Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento ed all'articolo suindicato.

Le seguenti variazioni **avranno effetto a decorrere dal 1° agosto 2022**; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.

Resta inteso che per i contratti di apprendistato in essere alla data del 31/07/2022 resterà in vigore la normativa in essere alla data di stipula del contratto di apprendistato, mentre a partire dal 1/08/2022 si procederà ad una rimodulazione della disciplina di suddetto contratto.

*** * ***

1. Modifica all'Art. 56 (Apprendistato professionalizzante)

L'art. 56 viene così modificato e sostituito:

Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dai quadri al 6°.

La retribuzione dell'apprendista viene determinata applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare prevista per il livello di inquadramento finale:

Disciplina per i contratti di apprendistato stipulati prima del 01.08.2022

Livello	Durata apprendistato	Periodo	Trattamento retributivo
2° - 3° - 4° - 5°S - 5°	36 mesi	Primo anno	70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
		Secondo anno	80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
		Terzo anno	90% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
6°S - 6° livello	24 mesi	Primo periodo	70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato
		Secondo periodo	80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato

Disciplina per i contratti di apprendistato stipulati dopo il 01.08.2022

Livello	Durata	1° Periodo	2° periodo	3° periodo
Q - 1° - 2° - 3° - 4°	36 mesi	15 mesi	15 mesi	6 mesi
5°S - 5° - 6°S - 6°	36 mesi	12 mesi	18 mesi	6 mesi

In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.

La durata dell'apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l'azienda.

Trattamento economico

- Primo periodo: due livelli sotto;
- Secondo periodo: un livello sotto;
- Terzo periodo: livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale ai livelli 6°S e 6° saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Le suindicate modifiche, integrazioni e/o sostituzioni ed esplicitazioni degli articoli suindicati e contenuti nel presente accordo modificativo avranno effetto ed efficacia a far data dal 01/08/2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFLAVORO PMI

FESICA-CONFSAL